

COMUNE DI ORROLI



Comune di Orroli

Provincia di CAGLIARI

**REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
COMUNALE PER LE
PARI
OPPORTUNITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24.09.2010.

Art. 1

E' istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità. La Commissione, per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, opera per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Art. 2

1. La Commissione.

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio comunale, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
- b) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori comunali che investono la condizione femminile;
- c) formula proposte di adeguamento delle normativa comunale alle finalità dell'art. 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;
- d) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;
- e) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in genere in ordine alle condizioni di impegno delle donne;
- f) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;
- g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità rilevati d'ufficio o su segnalazione – denuncia;
- h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
- i) promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
- j) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;
- k) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
- l) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1;

2. Gli organi e gli uffici comunali sono tenuti ad inviare alla Commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.
3. La Giunta Comunale consulta preventivamente la Commissione, anche su richiesta della stessa, sugli atti deliberativi concernenti le finalità del presente Regolamento;
4. Gli organi amministrativi comunali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione;
5. Gli uffici comunali, dei concessionari di pubblici servizi comunali, sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima;

Art. 3

1. La Commissione è composta da cinque donne, di cui una espressione delle minoranza, elette dal Consiglio Comunale fra coloro che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile dei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione delle organizzazioni femminili;
2. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Consigliere di parità della Commissione Territoriale per l'impiego.

Art. 4

1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:
 - La Consigliera di parità della Provincia;
 - La Consulta Regionale Femminile operante presso il Consiglio Regionale;
 - La Commissione per i diritti della donna del Parlamento Europeo;
 - La Commissione per le pari opportunità istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro;

Art. 5

1. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta ed elegge nel proprio ambito, a maggioranza, un presidente e un vicepresidente;
2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della commissione;
3. Può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dalla Commissione;
4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento;

Art. 6

1. La Commissione ha sede presso l'Ufficio del Sindaco e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale comunale messo a disposizione con decreto sindacale competente in materia di personale;
2. La Giunta Comunale può deliberare, su proposta della Commissione per la parità e nei modi e limiti previste dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ed istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti;

Art. 7

I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennità e rimborsi nella misura e con le modalità stabilite dalla normative vigente in materia;

Art. 8

La Commissione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.